



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRESIVO RIZZICONI

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO



Via Francesco Maria Inzitari, 1 - 89016 RIZZICONI (RC) Tel. 0966 53015 sito web: www.icrizziconi.edu.it
peo: rcic85100n@istruzione.it pec: rcic85100n@pec.istruzione.it
C.F. 91016300807 C.M. RCIC85100N

Prot. n. 1287/I.1

Rizziconi, lì 27/02/2021

OGGETTO: Regolamento sulle procedure e le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto "Istruzione e Ricerca" (da qui Accordo).

TENUTO CONTO che l'art. 3, c. 2, dell'Accordo prevede che presso ogni Istituzione scolastica il Dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo individuale, in un apposito Protocollo di intesa, il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi.

TENUTO CONTO altresì che l'art. 3, c. 3, dell'Accordo prevede che il Dirigente scolastico, sulla base di tale Protocollo di intesa, emani un Regolamento nel rispetto dell'art. 1, c. 1, dell'Accordo.

ACCLARATO che non vi è stata la richiesta di apertura della sessione di contrattazione da parte delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e pertanto il Dirigente scolastico ha proceduto con proprio Atto per l'individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

RICHIAMATO il suddetto Atto per l'individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

EMANA

il presente Regolamento, finalizzato a disciplinare le procedure e le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

Articolo 1 - Servizi minimi essenziali da garantire nell'Istituto in caso di sciopero

I servizi minimi essenziali da garantire nell'Istituto in caso di sciopero sono:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali.
- b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.

Articolo 2 – Contingente minimo

Il contingente di personale atto ad assicurare i servizi pubblici essenziali risulta riassunto in tabella:

SERVIZI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI	FIGURE PROFESSIONALI	CONTINGENTE
<i>a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali</i>	Docenti	Tutti i docenti coinvolti nello scrutinio e nell'esame finale
	Assistenti amministrativi	n. 2 unità di Assistenti amministrativi
	Collaboratori scolastici	n. 2 unità di Collaboratori scolastici
<i>b) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti</i>	Direttore dei S.G.A.	Direttore dei S.G.A.
	Assistenti amministrativi	n. 1 unità di Assistenti amministrativi
	Collaboratori scolastici	n. 1 unità di Collaboratori scolastici

Articolo 3 – Criteri di scelta del personale

L'individuazione del personale a garanzia dei servizi minimi essenziali di cui all'art. 1 avviene sulla scorta dei seguenti criteri di scelta:

- a) volontarietà;
- b) rotazione, a partire dall'ultima posizione della graduatoria interna di istituto;
- c) nell'eventualità in cui i criteri di cui alle lett. a) e b) non dovessero essere sufficienti a garantire i servizi essenziali, si procederà con il sorteggio alla presenza del Dirigente scolastico ovvero di un suo delegato, di un membro della RSU e di un Assistente amministrativo.

Articolo 4 – Comunicazione al personale di proclamazione dello sciopero

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico, dando seguito alla notifica della proclamazione, invita tutto il personale a comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero l'intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede i fini della trattenuta stipendiale.

L'acquisizione delle dichiarazioni del personale avviene ordinariamente attraverso deposito agli atti della scuola di apposito modulo allegato alla comunicazione di proclamazione.

L'assenza di comunicazione da parte del personale sarà considerata come assenza di decisione riguardo allo sciopero.

Articolo 5 – Comunicazione alle famiglie

Il Dirigente scolastico, almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento dello sciopero, sulla base dei dati nazionali e dei dati in suo possesso relativamente alla situazione della scuola, anche a seguito delle comunicazioni ricevute dal personale, comunica alle famiglie tramite il sito web istituzionale le seguenti informazioni:

- Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;
- Data, durata e personale interessato;
- Motivazioni;
- Rappresentatività a livello nazionale;
- Percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella Istituzione scolastica;
- Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nella Istituzione scolastica;
- Servizi minimi che la scuola sarà tenuta a garantire;
- Servizi di cui si prevede l'erogazione.

Sulla base delle comunicazioni pervenute da parte del personale di cui all'art. 4, il Dirigente scolastico informa le famiglie delle procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento dell'attività (verifica apertura plesso, eventuale sospensione servizio mensa, eventuale riorganizzazione e riduzione dell'orario).

Articolo 6 – Individuazione dei contingenti minimi

Qualora, nel caso di proclamazione di uno sciopero, si renda necessario individuare il contingente minimo, il Dirigente scolastico anche sulla base delle dichiarazioni rese dal personale, entro il sesto giorno antecedente allo sciopero, invita il personale interessato a dare tempestivamente e comunque entro il giorno successivo, la propria disponibilità ad essere inserito nel suddetto contingente.

In assenza di disponibilità, il Dirigente scolastico, cinque giorni prima della data dello sciopero, individua il contingente sulla base dei criteri definiti e ne dà formale comunicazione al personale individuato.

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, la sua volontà di aderire allo sciopero, chiedendo di essere sostituito. Il Dirigente scolastico accorderà la sostituzione solo se possibile, comunicandola agli interessati entro le successive 24 ore.

Articolo 7 – Sciopero del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico che intende aderire allo sciopero rende nota al personale della scuola la sua adesione con adeguato preavviso, comunicando che le funzioni dirigenziali aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte dal/dai collaboratore/i del dirigente scolastico indicati nell'ordine e, in caso di sciopero o assenza di entrambi, da altro docente da esso individuato.

Articolo 8 – Adempimenti del personale in servizio

Il personale della scuola che non aderisce allo sciopero sarà presente in servizio secondo il turno di lavoro previsto in quella giornata. In caso di riorganizzazione dell'orario scolastico, il personale seguirà le indicazioni fornite dal Dirigente scolastico o dal suo sostituto.

In nessun caso il personale potrà sostituire colleghi assenti per sciopero. In caso di necessità dovrà assicurare la vigilanza ai minori non custoditi presenti nella sede.

Il personale che non aderisce allo sciopero, in servizio in plessi o sedi diverse da quella principale, in caso di impossibilità ad accedere ai locali della sede di servizio, per lo sciopero del personale addetto all'apertura della sede, si recherà nella sede principale per attestare la sua presenza in servizio e restare a disposizione per tutta la durata del suo orario di servizio per eventuali necessità di sostituzione del personale assente per motivi diversi dallo sciopero.

Articolo 9 – Norme da rispettare in caso di sciopero

Deve rispettarsi la seguente regolamentazione:

- Gli scioperi non possono superare in un anno scolastico il limite di 40 ore individuali equivalenti a n. 8 giorni (Infanzia e Primaria) ed il limite di 60 ore individuali equivalenti a n. 12 giorni (Secondaria di primo grado).
- Il monte ore dell'attività educativa e formativa deve essere non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.
- Gli scioperi brevi, che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata, possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di

servizio per il personale A.T.A.; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

- N. 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero.
- Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali.
- Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.
- Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
- Non possono essere proclamati scioperi: dall'1 al 5 settembre e nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Articolo 10 – Pubblicità

La pubblicità al presente Regolamento sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto nella sezione "Regolamento di Istituto".

Il presente Regolamento sarà oggetto di informativa alle Organizzazioni Sindacali.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della L. 146/1990 e s.m.i. e all'Accordo citato in preambolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Giuseppe Martino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993